COMUNE DI PALAGIANO
Provincia di TARANTO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Allegato alla deliberazione di C.C.
n. 59 del 05.11.1999
modificato con D.C.C. n. 44 del 27.09.2011
modificato con D.C.C. n. 40 del 06/08/2012

PREMESSA

A) Punti fondamentali del decreto presidenziale

Punti fondamentali del decreto presidenziale (pubblicato sul supplemento ordinario alla "G.U." n. 129 del 4.6.1999, serie generale) sono in sintesi i seguenti elementi e principi:

1. la tariffa a regime deve coprire tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani (art. 2, 2° comma);

2. la tariffa, a regime, è composta da una parte fissa e da una variabile (art. 3, 2° comma);

3. la tariffa è articolata in utenza domestica e non domestica (art.4, 1° comma);

4. alle utenze domestiche è concessa una agevolazione tariffaria, cosi come previsto dall'art.49, comma 10, del D. Lgs. n. 22 del 1997 (art. 4, 2° comma);

5. la tariffa è articolata per le diverse zone territoriali, in considerazione (art.4, 3° comma):

a) della destinazione urbanistica;
b) della densità abitativa;
c) della frequenza della raccolta;
d) della qualità del servizio reso;

6. la parte fissa della tariffa per le utenze domestiche è , a regime, determinata secondo la formula indicata al punto 4.1 (pag.12 G.U.) con le riduzioni dirette a favorire le utenze più numerose di cui alle tabelle 1a e 1b (pag.13 G.U.), cosi come stabilito dall'art 5, comma 1;

7. la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuti ed alla raccolta differenziata:

a) in via ordinaria con la pesatura dei quantitativi;
b) in via eccezionale, mediante un sistema presuntivo, basato sulla media comunale procapite, desumibile da tabelle predisposte annualmente dal Catasto Rifiuti (art.5, comma 2);

8. La parte variabile, a regime, delle tariffe per le utenze domestiche è determinata sulla base della formula indicata al punto 4.2 dell'allegato 1, tenuto conto del coefficienti di correzione indicato alla tabella 2 (pag. 15 G.U.),ai sensi dell'art. 5, comma 4;

9. per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa, a regime, è determinata sulla base dei coefficienti potenziali di rifiuti secondo la formula indicata a pag.15 della G.U. : con applicazione dei coefficienti, nell'ambito degli intervalli contenuti nelle tabelle 3° (per i comuni con popolazione maggiore ai 5000 abitanti) e 3b (per i comuni con popolazione minore ai 5000 abitanti). Dette tabelle sono riportate alle pagine 17 e 18 della G.U. (art.6, comma 1);

10. per le utenze non domestiche la parte variabile della tariffa, a regime, è determinata:

a) mediante pesatura dei rifiuti (in via ordinaria);
b) mediante applicazione della formula indicata a pag. 19 della G.U. , nell'ambito dei coefficienti di cui alle tabelle 4a e 4b, riferite rispettivamente ai comuni con popolazione maggiore e minore di per il conse-

guimento dell'intera copertura di costi a regime (la crescita del gettito può essere proporzionale, più che proporzionale o meno che proporzionale) ;

c) determina **l'articolazione tariffaria** delle diverse categorie di utenti (art.8, comma 4);

11. La riscossione della tariffa compete al Comune e/o ad altri soggetti previsti dalla normativa vigente. La stessa può avvenire, a scelta del Comune mediante ruolo esattoriale o con la procedura prevista per la riscossione delle entrate patrimoniali (acqua, energia elettrica ecc.);

12. I Comuni sono tenuti all'assolvimento dei seguenti **adempimenti**:

a) inoltro entro il 30 giugno del piano finanziario e della relazione relativi all'anno successivo all' Osservatorio Nazionale sui Rifiuti;
b) comunicare annualmente al catasto rifiuti, le componenti di costo della tariffa di cui all'allegato 2 (pagg. 23, 24, 25 e 26 G.U.).

13. Il Comune può, per le utenze non stabili, domestiche o non domestiche, elaborare coefficienti di riduzione rispetto alla tariffa ordinaria (art.7,comma 3);

14. I Comuni approvano il **piano finanziario** che devono trasmettere ogni anno all' Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, unitamente alla relazione di cui all'art.8, comma 3, entro il mese di giugno. Si ritiene trattasi di un termine ordinatorio. Il piano finanziario comprende:

c) il programma degli interventi necessari;
d) il piano finanziario degli investimenti;
e) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all' affidamento de servizi a terzi;
f) le risorse finanziarie necessarie;
g) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.

15. Il piano finanziario deve essere corredato da una **relazione** nella quale sono indicati i seguenti elementi :

a) il modello gestionale e organizzativo;
b) i livelli di quantità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

16. Sulla base del piano finanziario, il Consiglio Comunale determina:

a) l'ammontare delle entrate tariffarie del successivo esercizio;
b) la percentuale di crescita annua e di tempi della piena copertura dei costi nella fase transitoria;
c) il Consiglio Comunale determina l'articolazione tariffaria tra le diverse categorie di utenza;
d) il Consiglio Comunale approva il regolamento della tariffa;

e) il Consiglio Comunale stabilisce il metodo di riscossione della tariffa al quale deve attenersi il gestore del servizio;
f) il Consiglio Comunale determina la parte del costo che dovrà essere corrisposta dal Comune al Gestore, in quanto non coperta con la tariffa.

Si ritiene che nel caso di gestione mista, ossia quando il servizio è effettuato in parte dal Comune in economia , ed in parte da ditte appaltatrici, il soggetto gestore sia da individuarsi sulla base del criterio del maggior costo di gestione.

REGOLAMENTO

***

Art. 1 - Istituzione della tariffa

1. Il Comune svolge, in regime di privativa, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani cosi come definiti dall'art. 7, comma 2, lettere a), b), c), d) ed f) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 , nelle zone del territorio comunale individuate ai sensi del successivo art. 10;
2. il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal DPR 27 aprile 1999, n.158;
3. la tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte del Comune;
4. la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffa a regime deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n.158.

Art. 2 - Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata dal Comune sulla base della tariffa di riferimento di cui all'art.1, comma 2, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio forniti ed al tasso di inflazione programmato;
2. la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo di servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

Note:
La tariffa è determinata dal Comune con principale riferimento al piano finanziario redatto dal gestore del servizio. Pare logico che , qualora il Comune svolga parte del servizio in economia (ad es. per lo spazzamento stradale) , il piano finanziario del gestore deve essere integrato con i costi aggiuntivi direttamente sostenuti dal Comune, da calcolarsi sulla base dei principi della competenza e della merenza.

Art. 3 – Articolazione della tariffa

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;
2. il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 2 ;

3. la tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo le modalità stabilite dal Comune nel proprio regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, cosi come è previsto dall'art. 21, comma 2 , del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Note:

La tariffa relativa all'utenza domestica gode di agevolazioni, cosi come previsto dall' art. 49, comma 10, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

La tariffa può essere differenziata per zone, in relazione principalmente alla densità abitativa ed alla qualità specifica del servizio, rappresentata principalmente dalla "frequenza dello stesso" .

Art. 4 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza di prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato al DPR 27 aprile 1999, n. 158. Il numero dei componenti del nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data di fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza. Al fine della determinazione del numero dei componenti del nucleo familiare, il gestore del servizio fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre per quelle non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti del nucleo familiare nel termine stabilito dall' art. 17.

   In assenza di tale adempimento non è applicabile all'utenza la riduzione della tariffa stabilita dall' art. 15, comma 2 , lettera a);
2. la parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg. prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti, applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla sezione nazionale del catasto dei rifiuti;

3. per il 2000, qualora il Comune abbia nel 1999, raggiunto un tasso di copertura del costo di servizio di gestione dei rifiuti urbani per almeno il 90 %, prende a riferimento la produzione media pro capite ricavata sulla base di quanto comunicato per l'anno 1998 ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70;

4. la quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n. 158.

Note:

Per le utenze domestiche entrano "in gioco", per la determinazione della tariffa, i seguenti elementi:

a) per la parte fissa
- il numero dei componenti del nucleo familiare;
- la superficie occupata dal nucleo familiare.

b) per la parte variabile
- la quantità di rifiuti prodotta sino a quando il Comune non ha adottato un sistema di misurazione delle quantità singolarmente conferita farà riferimento alla produzione media- pro capite desumibile da tabelle statistiche fornite dal ministero.

per quanto riguarda il numero dei componenti il nucleo familiare si è ritenuto di far riferimento a quello risultante alla data del 1 gennaio di ciascun anno o, se posteriore, a quella d'inizio dell'utenza. Si è poi previsto di far riferimento per le persone residenti alle risultanze anagrafiche, senza obbligo di denuncia, che è invece necessaria per i non residenti, i quali, in caso di omissione, cosi come è stato formulato il regolamento, non possono beneficiare della riduzione di tariffa prevista, per tale categoria di utenza, nella misura del 30%;

come si vedrà in seguito, viene ad essere dettata una disciplina particolare per i comuni che possono beneficiare della fase transitoria la quale, sostanzialmente, rimanda la completa copertura dei costi del servizio e la suddivisione della parte fissa e della parte variabile della tariffa alla fine del periodo transitorio.

Art. 5 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n.158.

   Pel l'attribuzione della parte variabile della tariffa il Comune organizza e struttura sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti alle singole utenze. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 del DPR 27 aprile 1999, n.158.

Note:
Per la parte fissa della tariffa delle utenze non domestiche si fa riferimento ai seguenti elementi:

1. coefficiente potenziale di produzione connesso alla tipologia di attività;
2. superficie assoggettabile a tariffa (ossia a parere dello scrivente la superficie ove si producono i rifiuti urbani non pericolosi assimilati dal comune agli urbani con apposito regolamento del servizio di nettezza urbana che il comune dovrà adottare ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 5/2/1997, n.22) a condizione che per la restante parte sia certificato il corretto smaltimento.

Per la parte variabile si fa riferimento alla quantità di rifiuti conferita. Per entrambe le categorie di coefficienti presunti si fa momentaneamente riferimento alle tabelle contenute nel decreto attuativo, sulla base delle scelte del comune da effettuarsi nei limiti previsti dalle tabelle stesse.

Art. 6 – Agevolazioni e coefficienti di riduzione

1. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dal comune, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l 'attività di recupero dei rifiuti stessi;
2. il Comune determina coefficienti di riduzione che consentano di tenere conto delle diverse situazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche non stabilmente presenti o attive sul proprio territorio, cosi come previsto dal successivo art. 14.

Art. 7 – Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento;
2. il piano finanziario comprende:
   a) il programma degli interventi necessari;
   b) il piano finanziario degli investimenti;
   c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all' utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
   d) le risorse finanziarie necessarie;
   e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti, relativamente alla fase transitoria;

3. il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i
   seguenti elementi:
   a) il modello gestionale e organizzativo;
   b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
   c) la ricognizione degli impianti esistenti;
   d) con conferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli spostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni;
4. sulla base del piano finanziario, il Comune determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa e la velocità di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 12 del DPR 27 aprile 1999, n.158 determina l'articolazione tariffaria.

Art. 8 – Adempimenti del Comune e del soggetto gestore del servizio.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2000 il Comune o per esso il soggetto gestore e/o altri soggetti previsti dalla normativa vigente, provvede annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all' Osservatorio Nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui al precedente comma 3 dell'art. 7;
2. i dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2 dell'allegato 1 del decreto sono comunicati annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1995, n. 70;
3. a decorrere dal 1° gennaio 2000 il Comune avvia con forme adeguate l'attivazione di servizi di raccolta differenziata dei rifiuti (isole ecologiche, raccolta porta a porta o similari) e di misure atte alla contestuale valutazione quantitativa ai fini del computo delle agevolazioni previste dall' art. 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da corrispondere secondo modalità che il Comune medesimo determinerà.

Art. 9 – Determinazione della tariffa nel periodo transitorio

1. Il Comune, sulla base della percentuale di copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti urbani nell'anno 1999, determina la tariffa nella fase di transizione sulla base delle indicazioni contenute nell'art. 11 del DPR 27 aprile 1999, n .158.

Art. 10 – Attivazione del servizio

1. Per quanto attiene ai limiti delle zone in cui il servizio viene espletato, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, le distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta, si rinvia al regolamento del ser-

vizio di nettezza urbana, adottato dal comune ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

2. *fuori dalle zone di cui al precedente comma 1 , in cui la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani viene effettuata in regime di privativa, la tariffa è dovuta nella misura intera per la parte fissa, e nella misura del 40% della parte variabile della tariffa per i locali e le aree situate fino a una distanza di 500 metri dal limite delle zone in cui il servizio viene espletato. Tale valore percentuale si riduce di tre punti per ogni ulteriori cento metri di distanza;*
3. la distanza al comma 2 va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 12;
4. se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona in cui è ubicato l'immobile o il servizio è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relativa alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, la tariffa è dovuta nella misura ridotta al 40% a seguito di attestazione del soggetto gestore del servizio comunicata al Comune. *In tal caso il comune o il soggetto gestore , se operante, attiva una procedura obbligatoria di accertamento delle responsabilità del danno economico per la mancata entrata della quota di tariffa. A tal fine, con il regolamento, viene individuato il responsabile del procedimento, ai sensi di legge;*
5. nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale sevizio di raccolta dei rifiuti urbani sia limitato con apposita deliberazione della giunta comunale a determinati periodi stagionali, la tariffa è dovuta in proporzione al periodo di esercizio del servizio in base alle tariffe annuali vigenti, senza applicazione di alcuna riduzione; è dovuto nelle misure ridotte di cui al precedente comma 2 per i periodi in cui il servizio di raccolta non viene espletato;
6. l'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta esonero o riduzione della tariffa. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto al rimborso, a seguito di deliberazione della giunta comunale, in base a domanda documentata, di una quota della tariffa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione previsto dal comma 4.

Art. 11 – Presupposto della tariffa ed esclusioni

1. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti esistenti nelle zone del territorio comunale;
2. non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura quali:

- i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi , servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
- i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
- i vani caldaia, le cabine elettriche e simili;

non sono altresì soggetti alla tariffa:

a) le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate, nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempreché anche queste ultime risultino inutilizzate;
b) i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi;
c) i locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti *ivi compresi magazzini e locali per lo stoccaggio, la lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli.*

Le circostanze di cui ai precedenti punti a), b), c) comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa degli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti;

3. nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle normative vigenti.

   Non sono pertanto soggette alla tariffa:

   a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavoratori e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;

b) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
c) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo;
d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa;
e) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali di cui al comma 3 dell'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tariffa di cui alle precedenti lettere b), e), devono presentare al gestore del servizio la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani e le *modalità di smaltimento.* Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata;

4. nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. ;
5. sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbano in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative p regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri.

Art. 12 – Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della tariffa

1. La tariffa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 11 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse;
2. sono escluse dalla tariffa le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 13. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;

3. nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo;
4. il soggetto gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 3, la responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato;
5. nel caso di disponibilità di locali od aree assoggettabili alla tariffa con utilizzazione inferiore all'anno obbligato al pagamento della presente tariffa è il proprietario oppure il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili, in quanto esistente.

Art. 13 – Inizio e cessione dell'occupazione e detenzione

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale;
2. l'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà, la tariffa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 12, comma 3;
3. la cessazione, nel corso dell'anno, dell' occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata;
4. in caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri nei modi stabiliti dall'art. 11 – comma 2, ultimo periodo- di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, fermo restando il termine di decadenza stabilito dalla legge;
5. ai fini dell'applicazione della tariffa, le variazioni delle condizioni di assoggettabilità, diverse da quelle previste dal successivo articolo 14, imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie assoggettabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei soggetti obbligati rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tariffa contemplate dal precedente art. 11 nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei soggetti obbligati- producono i loro effetti:

a) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tariffa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti dalla legge;
b) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione della tariffa.

Art. 14 – Tariffe per particolari condizioni di uso

1. Non sono soggette a tariffa le aree scoperte adibite a verde né quelle costituenti accessorio o pertinenza di locali assoggettabili a tariffa;
2. la tariffa unitaria è ridotta del 30% nel caso di:
   a) abitazioni tenute a disposizione da soggetti, non residenti nel Comune per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione:
   che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni;
   - che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
   - che detta denuncia contenga l'indicazione del comune di residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobile nonché la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
   - locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso continuativo , ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni;
3. la tariffa unitaria è ridotta del 30% nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) comma 3, risieda o abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale. La riduzione si rende applicabile anche nell'ipotesi che il contribuente abbia la residenza nell'alloggio al quale si riferisce la riduzione, ferme restando le altre condizioni previste dalla lettera e dal precedente comma 2;
4. le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi, sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione; le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi 2 e 3, che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di assoggettabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione;
5. l'utente è obbligato a denunciare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 2 e 3; in difetto di provvede al recupero della tariffa a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.

Note:

Con il presente articolo del regolamento si ripropongono sostanzialmente, fatta ovvia eccezione nel caso dei "single" , le agevolazioni, peraltro facoltative, già previste per la tassa dei rifiuti dall'art. 66 del D.Lgs. 507/93. Tali riduzioni di tariffa si ritengono estensibili sia alla parte fissa che variabile della tariffa. Come già precisato alla nota all'art. 11, qualche autore propenda per limitare tali riduzioni alla sola parte variabile della tariffa. Una regolamentazione cosi limitativa avrebbe peraltro difficoltà applicative nel periodo transitorio, nel quale tale suddivisione non è dovuta.

Art. 15 – Deliberazione di tariffa

1. Entro il 31 dicembre e comunque entro il termine di applicazione del bilancio di previsione, il Comune delibera le tariffe, per ogni tipologia di utenza da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso;
2. la deliberazione deve indicare gli elementi di quantificazione delle diverse tipologie di tariffe cosi come definiti dal DPR 27 aprile 1999, n.158.

Note:
La deliberazione della tariffa va effettuata sulla base di apposito separato provvedimento della Giunta comunale ai sensi dell'art. 172, lett. e) del T.U.E.L. 267/2000.

Art. 16- Denunce

1. I soggetti di cui all'art. 12 devono presentare al Comune o al soggetto dall'ente individuato ai sensi di legge entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree assoggettabili siti nel territorio del comune. La denuncia può essere redatta su appositi modelli predisposti dal gestore del servizio e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali;
2. la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della tariffa in relazione ai dati da indicare nella denuncia;
3. la denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza, o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzione dell'ente, istituto , associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e de-

stinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione;

4. la dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale;
5. l'ufficio preposto deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale;
6. per quanto riguarda i locali adibiti a residenza degli utenti, la denuncia di cui ai commi 1 e 2 va presentata al settore servizi demografici contestualmente alla denuncia anagrafica. Gli altri uffici comunali, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia di cui al comma 1 anche in assenza di detto invito;
7. *gli uffici comunali inviano, comunque, all'ufficio preposto all'applicazione della tariffa, una scheda con i parametri utili ai fini dei successivi controlli.*

Note:
E' stato sostanzialmente "liberalizzato" il modello di denuncia, disponendo, nel silenzio della legge, che la stessa deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dall'inizio dell'utenza;
per le abitazioni dei residenti, nell'intento di semplificare il loro adempimento, si è previsto che l'obbligo di denuncia è assolto contestualmente a quello di variazione anagrafica.

Art. 17- Omessa, infedele ed incompleta denuncia

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia il comune provvede , nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge ad emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge, oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni previste dagli articoli 50 e seguenti del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22;
2. gli atti di cui al comma 1, sottoscritti dal responsabile del tributo , devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.

Note:
La norma che disciplina la tariffa non prevede l'applicazione di sanzioni, cosi che, per principio generale del nostro ordinamento, le stesse non possono trovare la loro fonte in una norma regolamentare. Tali violazioni possono caso mai essere sanzionate, se realizzano trasgressioni, con le sanzioni di cui agli art. 50 (in tema di abbandono rifiuti) e seguenti del D.Lgs 22/97. Per quanto riguarda gli interessi moratori , si ritiene che si debba far riferimento al tasso legale (codice civile). Si

ritiene possibile con un contratto di utenza introdurre consensualmente della penali, ma ciò richiederebbe la stesura di appositi disciplinari.

Art. 18- Applicazione e riscossione della tariffa

1. La tariffa è applicata e riscossa a titolo proprio dal comune;
2. la riscossione volontaria può essere effettuata a scelta dell'ente tramite conto corrente postale, MAV postale o bancario, bollettino freccia, F24 e/o ogni alto mezzo utilizzabile secondo la normativa vigente; la riscossione coatta può essere effettuata a mezzo ruolo secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43 o con i mezzi previsti dalla normativa vigente;
3. non si fa luogo a riscossione quando l'importo del versamento della tariffa comprensivo delle eventuali sanzioni e interessi, risulta inferiore ad € 10,33.

Art. 19- Poteri del soggetto gestore del servizio

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati, di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs 15.12.1997 n. 446, il comune o altro soggetto all'uopo delegato può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte e a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
2. in caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, il personale incaricato della rilevazione della superficie assoggettabile a tariffa , munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, può accedere agli immoblili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo;
3. in caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla diretta rilevazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Note:

Il potere di controllo è attribuito al comune, le forme e le procedure che si propongono riproducono fedelmente quelle di cui alla normativa della tassa rifiuti, in quanto ritenuta non incompatibile con la vigente normativa che disciplina la tariffa. Il potere di controllo deve tenere in debita considerazione il contenuto di una recente sentenza della Corte di cassazione, la quale ritiene illegittimi gli accessi alle abitazioni private, quando gli stessi non risultino autorizzati da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Art.20 – Rimborsi

1. Nei casi di errori e di duplicazione ovvero di eccedenza della tariffa corrisposta, il comune dispone il rimborso della tariffa entro novanta giorni;
2. il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta è disposto entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 dell'art. 13, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica della richiesta di pagamento della tariffa;
3. in ogni altro caso, il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuto è disposta entro i novanta giorni dalla domanda dell'utente da presentare, a pena di decadenza, entro i termini stabiliti dalla legge;
4. sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dalla legge.

Note:

Il termine entro il quale l'utente può chiedere il rimborso della tariffa indebitamente corrisposto è quello legale, precisato dal codice civile, come pure legali sono gli interessi accessori al credito e violazioni possono casomai essere sanzionate, se realizzano trasgressioni, con le sanzioni di cui all'art. 50 (in tema di abbandono dei rifiuti) e seguenti del D.Lgs 5 febbraio 1997, n.22. Per quanto riguarda gli interessi moratori, si ritiene che si debba far riferimento al tasso legale (codice civile).

Art. 21- Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa di smaltimento da applicare in base alla tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 180 giorni di un anno solare, anche se ricorrente;
2. la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50 %;
3. in mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani;
4. l'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare, contestualmente all'eventuale canone di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con le stesse modalità previste per il pagamento del predetto canone, in quanto istituito dal Comune;
5. in caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori e alle sanzioni eventualmente dovute;

6. per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento;
7. con riferimento alle fattispecie previste dal presente articolo,si applicano le riduzioni di cui al presente art. 14;
8. non si fa luogo a riscossione quando l'importo della tariffa risulta inferiore a € 2,50.

Note :
La norma espressamente non prevede l'istituzione di una tariffa giornaliera di smaltimento, contrariamente a quanto disciplinato dalla tassa di rifiuti abolita.
La regolamentazione di tale fattispecie si ritiene non contraria comunque allo spirito della novella normativa che vuole ripristinare un principio di giustizia sostanziale, che altrimenti sarebbe violato, secondo il quale tutti debbono concorrere ai costi del servizio in rapporto alla quantità dei rifiuti prodotti e quindi ai costi sostenuti dal gestore del servizio per il relativo smaltimento.

Art. 22- Abolizione della tassa rifiuti solidi urbani interni

1. Dal 1° gennaio 2000 è abolita la tassa rifiuti solidi urbani interni di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni;
2. i presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione della presente tariffa sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 71 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

Note:
L' introduzione della presente tariffa non pregiudica il diritto del Comune di procedere all'emanazione di atti imposizione relativi alla tassa rifiuti per le annualità pregresse, nel rispetto dei termini di prescrizione e di decadenza previsti dalla normativa citata.

Art. 23- Rinvio ad altre disposizioni di legge

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 e nel DPR 27 aprile 1999, n. 158, nonché alle norme di legge richiamate dai decreti più sopra indicati.